



Comune di Limana

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 06/03/2019

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** addì **sei** del mese di **Marzo** alle ore 15:30, nella Sala Consiliare, è riunito in Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

N.	NOMINATIVO	RUOLO	P	A
1	DE ZANET MILENA	Sindaco	X	
2	FONTANA EDI	Consigliere	X	
3	CIBIEN GIORGIO	Consigliere	X	
4	ROSSATO MICHELA	Consigliere	X	
5	CIBIEN MANOLO	Consigliere		G
6	D'INCA' DANIELA	Consigliere	X	
7	PUPPATO GIOVANNI	Consigliere	X	
8	PIOL ROBERTO	Consigliere	X	
9	DAL FARRA RENATA	Consigliere	X	
10	REOLON LUCIANO	Consigliere		G
11	SCOT VALENTINA	Consigliere	X	
12	SEGAT ALEX	Consigliere	X	
13	GIOLI MORENO	Consigliere	X	

Presenti: 11

Presiede il Sindaco sig. Milena De Zanet.

Partecipa il Segretario Comunale: Fabrizio Floridia con funzioni consultive referenti e di assistenza.

E' presente alla seduta l'Assessore esterno Stefano Bozzolla.

Il Presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento sopra indicato.



Comune di Limana

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019.

L'assessore Stefano BOZZOLLA espone al Consiglio Comunale i contenuti della proposta di deliberazione in oggetto depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali.

Terminata l'esposizione della proposta il Sindaco apre la discussione.

Terminata, la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, così come riportato nel separato verbale che sarà redatto ai sensi dell'art. 36, comma III, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata disciplinata, rispettivamente, l'istituzione e l'applicazione dell'imposta municipale propria, con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, dell'imposta comunale sugli immobili;

che l'art.13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2014;

che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) che contiene alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa dell' IMU con decorrenza dal 1° gennaio 2016;

VISTO il comma 26 della dell'art. 1 della citata Legge n. 208/2015, così come modificato dal comma 42, lett. a) dell'art. 1 della Legge n. 232/2016, il quale prevede che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni ed agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

DATO ATTO che la legge di Bilancio per l'anno 2018 – Legge n. 205/2017 - contemplava il perdurare del blocco agli aumenti tariffari dei tributi locali anche per l'anno 2018;

RILEVATO che la legge di Bilancio per l'anno 2019 – Legge n. 145/2018 – non conferma per l'anno 2019 il blocco degli aumenti tariffari dei tributi locali che vigeva dall'anno 2016;

DATO ATTO

che l'art. 13 del D. L. n. 201 del 06.12.2011, comma 6 stabilisce che l'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

che l'art. 1, comma 380, lett. f) della Legge n. 228/2012 stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D. L.n. 201 del 06.12.2011 derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

che l'art. 1, comma 380, lett. g) della Legge n. 228/2012 stabilisce che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l' aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

DATO ATTO che

l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e



Comune di Limana

che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

il Ministero dell'Interno, con decreto del 25 gennaio 2019 ha differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 degli enti locali di cui all'art. 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato, con riferimento alla IUC, dal comma 702 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'imposta si rimanda al vigente Regolamento che istituisce e disciplina l'imposta municipale propria (IMU) nel territorio di questo Comune e per quanto non previsto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.4.2016 è stato approvato il Regolamento che disciplina l'imposta municipale propria (IMU) nel territorio di questo Comune;

DATO ATTO che

ai sensi del comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviate, entro i termini indicati nel medesimo comma, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs n. 360/1998 e s.m.i;

ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19/02/2018 con la quale sono state approvate le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni IMU per l'anno 2018;

RITENUTO opportuno confermare le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni deliberate per l'anno 2018 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19/02/2018:

l'aliquota del 4,00‰ stabilita per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze stabilita in Euro 200,00:

l'aliquota del 10,00‰ stabilita per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili;

l'equiparazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO il vigente Statuto comunale;

RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

RICHIESTO ed acquisito il parere dell'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'articolo 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI n.8 favorevoli, n. 2 contrari (Puppato Giovanni, Piol Roberto), n.1astenuti (Dal Farra Renata), espressi in forma palese;



Comune di Limana

DELIBERA

DI APPROVARE la conferma per l'annualità 2019 delle seguenti aliquote per l'imposta municipale propria (IMU) in vigore nell'anno 2018:

1. **Abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo:

Aliquota 4,00‰

2. **Altri fabbricati ed aree fabbricabili**

Aliquota 10,00‰

DI APPROVARE la conferma per l'annualità 2019 delle seguenti detrazioni:

1. **Abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:

Euro 200,00

DI CONSIDERARE, anche per l'anno 2019, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019;

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'imposta si rimanda al vigente Regolamento che istituisce e disciplina l'imposta municipale propria (IMU) nel territorio di questo Comune e per quanto non previsto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti;

DI DELEGARE al Funzionario responsabile del Servizio Economico Finanziario, a trasmettere gli adempimenti di cui al comma 13 bis dell'art. 13 e di cui all' art 15 del D.L. n. 201/2011 e s.m., all'immediata pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune ed a mettere in atto tutti gli adempimenti di competenza.

DI DARE ATTO CHE

a) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104;

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199;

b) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra Tiziana Venzo e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale.

Successivamente con separata votazione palese favorevole che ha ottenuto voti favorevoli n. 8, contrari =, astenuti 3 (Puppato Giovanni, Piol Roberto, Dal Farra Renata), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4^a comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ragione dell'urgenza determinata dalla necessità di far fronte alle esigenze di funzionalità del Servizio



Comune di Limana

=====

Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Milena De Zanet

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Fabrizio Florida

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3-bis, comma 4-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.